



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti

Ufficio IV

N.

Risposta al Foglio del

N.

Ministero della Salute

0011768-P-23/06/2009

DGSA I.5.1.p/2009/1



44267322

Roma

AISA
VIA G. DA PROCIDA, 11
20149 MILANO
FAX 0234565457

002295

ASSALZOO
VIA LOVANOIO, 6
00198 ROMA
FAX 068557270

ASSOGENERICI
P.LE R. ARDIGO', 30
00142 ROMA
FAX 0654230623

FEDERFARMA
VIA E. FILIBERTO, 190
00185 ROMA
FAX 0670476587

ANMVI
VIA TRECCHI, 20
26100 CREMONA
FAX 0372403526

ASSOAVI
VIA PUNTA DI FERRO, 2
47100 FORLI'
FAX 0543750680

O g g e t t o : Decadenza dell'AIC ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006.

In riferimento alla nota di pari oggetto si rappresenta quanto segue.

Alcune imprese titolari delle AIC di medicinali ad uso veterinario che decadono ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006, non essendo stati i medicinali stessi commercializzati in Italia per tre anni, hanno fatto pervenire allo scrivente richiesta per il mantenimento di validità delle sopracitate AIC poiché i medicinali medesimi vengono esportati nei Paesi terzi.

Per quanto sopra si ritiene opportuno concedere alle AIC di cui trattasi un ulteriore periodo di validità di tre anni dalla data della loro decadenza, qualora le imprese titolari delle medesime forniscano allo scrivente copia del certificato di cui all'art. 114 del sopracitato decreto, in corso di validità alla data di decadenza dell'AIC.

IL DIRETTORE GENERALE

U. S. F.

W
h